



COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO

Provincia di Reggio Calabria –

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

COPIA

N. 23 DEL .28/11/2013

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE E COMPENSAZIONE DEI DEBITI RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E/O DA INADEMPIMENTO. APPROVAZIONE

L'anno duemilatredici addì undici del mese di NOVEMBRE alle ore 12,30 presso la sala delle riunioni del Comune di Sant'Ilario dello Jonio Corso Umberto I° n.° 71, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Domenico Stranges, che provvede alla redazione del presente verbale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

1.	BIANCA ERNESTO	PRESENTE
2.	COLAPINTO FABIO	PRESENTE
3.	FRAGOMENI CARLA	PRESENTE

Con i poteri del Consiglio Comunale conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 Febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16/03/2012, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione;

La Commissione Straordinaria

Premesso che:

E' intenzione di questa amministrazione regolamentare i rapporti tributari dei contribuenti con questo Comune previa una disciplina di rateizzazione e compensazione;

che la ratio della rateizzazione è comunque rappresentata dalla necessità di agevolare situazioni di difficoltà finanziarie da parte dei contribuenti, che queste situazioni dipendono non soltanto dalla

capacità contributiva del contribuente ma anche dall'importo delle rate.

ESAMINATO il Regolamento per la rateizzazione dei debiti relativi ai tributi locali derivanti da attività di accertamento e/o inadempimento e compensazione dei debiti;

RITENUTO pertanto necessario approvare l'allegato "Regolamento per la rateizzazione dei debiti relativi ai tributi locali derivanti da attività di accertamento e/o inadempimento e compensazione", di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

EVIDENZIATO che le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno una portata derogatoria rispetto ai limiti dettati dai regolamenti comunali dei singoli tributi e dal regolamento generale dell'entrate vigenti nel comune;

VISTI gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono stati acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti;

DELIBERA

- 1) Di approvare il "Regolamento per la rateizzazione dei debiti relativi ai tributi locali derivanti da attività di accertamento e/o inadempimento", costituito da n. 25 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) di dare atto che le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno una portata derogatoria rispetto al regolamento generale dell'entrate, oltre che rispetto alla disciplina sulla rateizzazione contenuta all'interno dei regolamenti dei singoli tributi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00 al fine di dare immediata attuazione alle finalità dell'atto.

Deliberazione avente ad oggetto

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE E COMPENSAZIONE DEI DEBITI RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DERIVANTI DA ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E/O DA INADEMPIMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(per la propria competenza)

Eseguita a termini di Legge l'istruttoria della proposta per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'organo deliberante;

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la materia;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto per la competenza l'art. 49 del TUEL -D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il TUEL - D Lgs. n. 267/2000;

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA

parere Favorevole

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO Dott.ssa Stefania Sgambellone

Deliberazione avente ad oggetto

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE E COMPENSAZIONE DEI DEBITI RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E/O DA INADEMPIMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO
(per la propria competenza)

Eseguita a termini di Legge l'istruttoria della proposta per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'organo deliberante;

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la materia;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto per la competenza l'art. 49 del TUEL -D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il TUEL - D Lgs. n. 267/2000;

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE

parere Favorevole

Gli atti vengono rimessi all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi.

Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all'attuazione dell'obiettivo programmatico espresso dall'organo deliberante, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente, fatta salva ogni altra competenza di Legge e/o regolamentare,

Sant'Ilario dello Ionio, 28/11/2013

Il Responsabile del Settore Interessato
F.TO Dott.ssa Stefania Sgambellone

COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO IONIO

**REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE E
COMPENSAZIONE DEI DEBITI RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DERIVANTI DA ATTIVITA
DI ACCERTAMENTO E/O DA INADEMPIMENTO.**

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/11/2013

CAPO I DILAZIONI

Art. 1

Ambito di applicazione delle disposizioni regolamentari

Ai fini del presente Regolamento sono considerati dilazionabili i debiti relativi ai tributi locali derivanti da accertamento e/o da inadempimento e, pertanto, possono essere sottoposte a rateizzazione le somme liquidate dall'Ente a seguito di attività di accertamento di nuove e/o maggiori entrate dovute, e non pagate, e le somme iscritte in ruoli coattivi e liste di carico coattive, relative a Imposta Comunale sugli Immobili, all'Imposta Municipale Propria (IMU), servizio idrico, alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani o ad altra entrata tributaria connessa al servizio relativo ai rifiuti urbani in sostituzione della TARSU, all'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

Art. 2

Presentazione delle istanze

Le richieste di rateizzazioni dovranno essere presentate al soggetto che gestisce le attività relative ai tributi comunali corredate da documento d'identità in caso di persona fisica, e di visura camerale aggiornata, in caso di persona giuridica. E' fatto obbligo al concessionario della riscossione di trasmettere al Servizio Tributi dell'Ente, al fine di consentirne l'attività di controllo, l'elenco delle istanze di rateizzazione, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di ricevimento.

La presentazione dell'istanza di rateizzazione determina l'avvio di un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 8 agosto 1990, n. 241, le cui disposizioni per esplicita previsione dell'art. 1, comma 1-ter, si applicano anche ai soggetti privati che sono eventualmente preposti all'esercizio di attività amministrativa. Da questo ne deriva che a fronte della richiesta di dilazione deve essere comunicato all'interessato l'avvio del relativo procedimento che dovrà contenere tutti gli elementi indicati dalla normativa di riferimento.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente dai contribuenti che si trovano in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica o finanziaria, ovvero di carenza di liquidità, e pertanto si trovano nell'impossibilità di effettuare i pagamenti entro le scadenze indicate.

La presentazione delle istanze di dilazione non produce effetti di indistinta e generale preclusione allo svolgimento di attività di accertamento e di recupero coattivo, in quanto è necessario che il debitore si attivi prontamente per richiedere la dilazione. Infatti sul debitore grava, comunque, un onere di diligenza ad attivarsi tempestivamente per domandare la rateizzazione e, qualora tale onere non venga assolto, lo stesso debitore si espone per sua esplicita scelta al rischio di essere sottoposto a procedure di recupero coattivo.

Art. 3

Effetti della presentazione delle istanze di rateizzazione sugli atti di accertamento

La rateizzazione a seguito all'attività di accertamento, se richiesta entro il termine dei 90 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento, può essere concessa senza l'applicazione di ulteriori interessi oltre quelli già liquidati nell'atto di accertamento.

Il mancato rispetto del piano rateale comporterà il decadimento del beneficio e l'avvio della riscossione coattiva.

Art. 4

Effetti della presentazione delle istanze di rateizzazione sulle procedure di riscossione coattiva

Nell'ambito della procedura di riscossione coattiva, la presentazione delle istanze di rateizzazione in attesa del completamento dell'esame delle richieste stesse, produce i seguenti effetti:

1) non determina la revoca delle misure cautelari (fermi amministrativi e ipoteche) precedentemente adottate;

2) non inibisce l'adozione di nuove azioni cautelari per debiti diversi da quelli per i quali si è chiesta la rateizzazione;

3) preclude, tuttavia, l'avvio di nuove azioni esecutive e sospende la prosecuzione delle procedure esecutive già avviate. Ferma restando la necessità di valutare caso per caso se la predetta sospensione sia suscettibile di provocare il rischio di un irreversibile pregiudizio della possibilità di riscuotere le somme iscritte a ruolo.

Il tasso di interesse per le rateizzazioni di cui al presente articolo viene fissato nella misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Il periodo massimo della dilazione è stabilito in 24 rate mensili.

La rateizzazione di cui al presente articolo viene determinata, a scelta del contribuente, in funzione del valore della rata mensile costante che non potrà essere inferiore a Euro 100,00.

Art. 5

Presentazione richiesta di rateizzazione ordinaria

La rateizzazione prevista agli artt.3 e 4 viene concessa, a semplice richiesta motivata di parte, da presentare all'Ente o al Concessionario della riscossione allegando copia del documento d'identità per le persone fisiche, e copia della visura camerale aggiornata per le persone giuridiche e senza produrre ulteriore documentazione, al fine di agevolare l'adempimento da parte dei contribuenti in difficoltà che risultano debitori.

Art. 6

Conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, il procedimento avviato con la richiesta di rateizzazione deve essere obbligatoriamente concluso con l'adozione di un provvedimento espresso che dovrà essere spedito al debitore.

L'eventuale rigetto dell'istanza di rateizzazione deve essere congruamente motivato, con l'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, in rapporto alle risultanze dell'istruttoria. Occorre precisare che anche l'accoglimento parziale costituisce un diniego parziale e che, in quanto tale, deve essere congruamente motivato.

In caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione è indispensabile che nel provvedimento relativo, la data di scadenza della prima rata sia fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno 20 giorni lavorativi per effettuare il pagamento, ed allo stesso provvedimento occorrerà allegare il piano di ammortamento.

Art. 7

Disciplina del peggioramento della situazione finanziaria

La rateazione massima prevista dall'articolo 4 può essere aumentata, con valutazione dell'Ente o del Concessionario, fino a un massimo di 120 rate mensili ove il debitore si trovi in una comprovata e grave situazione di difficoltà.

Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, s'intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

All'istanza di rateizzazione di cui al comma 1 del presente articolo si dovrà allegare la seguente documentazione:

- **per le persone fisiche:** a) certificazione ISEE relativa al proprio nucleo familiare introdotta dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109, rilasciato da uno dei soggetti autorizzati (CAAF, INPS ecc.)

- **per le società di capitali, le società cooperative, le società di persone ed i titolari di ditte individuali:** a) visura camerale aggiornata; b) relazione sullo stato economico e patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e ss. del c.c. risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione, approvata dall'organo di controllo

contabile ove previsto o sottoscritta dal titolare della ditta individuale o da uno dei soci per le società prive dell'organo di controllo.

La mancata, inesatta, infedele o incompleta allegazione della documentazione richiesta determinerà il rigetto dell'istanza, senza l'invio di ulteriori comunicazioni al contribuente.

Art. 8

Decadenza del beneficio della rateizzazione.

Nelle rateizzazioni di importi complessivi fino a Euro 1.000,00, in caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'intero importo dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) il carico non può più essere rateizzato.

Nelle rateizzazioni di importi complessivi superiori a Euro 1.000,00, in caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'intero importo dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) il carico non può più essere rateizzato.

Art. 9

Effetti del mancato pagamento delle rate e decadenza.

Il pagamento della prima rata da parte del contribuente comporta la sospensione delle eventuali procedure esecutive avviate in precedenza, la revoca del fermo amministrativo eventualmente iscritto prima della presentazione dell'istanza di rateizzazione.

A seguito del verificarsi della decadenza si provvederà immediatamente alla ripresa dell'azione di recupero coattivo. Ai fini della determinazione dell'importo da riscuotere si dovrà tenere conto delle somme eventualmente già versate in modo dilazionato e il debitore dovrà essere considerato in mora a partire dalla scadenza dell'ultima rata pagata e, pertanto, da tale data saranno dovuti gli interessi di mora sulla parte non ancora versata dell'importo iscritto nel ruolo o nella lista di carico coattiva.

Art. 10

Norma finale

Le norme contenute nel presente regolamento nell'ambito di applicazione definito dall'art.1 hanno una portata derogatoria rispetto alla disciplina sulla rateizzazione contenuta all'interno dei regolamenti dei singoli tributi.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, possono essere applicate anche alle rateizzazioni di somme derivanti dall'attività di accertamento e/o riscossione coattiva dei tributi locali svolta da soggetti terzi a cui sia stata eventualmente affidata la predetta attività.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 29-9-1973, n. 602.

CAPO II

COMPENSAZIONE

Art. 11

Principi in materia di compensazioni

Obbligazioni tributarie ed extratributarie

1) In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle

somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali ed entrate extratributarie.

2) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria ed extratributarie diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

3) La compensazione non è ammessa

- nell'ipotesi di tributi già trasmessi al concessionario competente alla riscossione mediante procedura coattiva,
- per le somme avviate a riscossione mediante ingiunzioni di pagamento.

Art. 12

Compensazione nell'ambito dello stesso tributo ed entrate extratributarie

1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo ed entrata extratributaria, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo e/o entrata extratributaria dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), Imposta Comunale Sulla Pubblicità e PP. AA., Canone Servizio Idrico Integrato e la TARSU;

5) Il Responsabile del Tributo e/o entrata extratributaria istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

6) Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

ART. 13

Compensazione tra tributi ed entrate extratributarie diversi

1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo e/o entrata extratributaria, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo e/o entrata extratributaria dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

5) Il Responsabile del tributo e/o entrata extratributaria in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

6) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubblica Affissione, Canone Servizio Idrico Integrato e TARSU;

Art. 14

Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e debiti tributari ed extratributaria

1) I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Sant'Ilario dello Ionio in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie e/o extratributaria a loro carico.

2) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo e/o dell'entrata extratributaria per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;

3) Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, o sulla base di una espressa richiesta del contribuente, o disposta d'ufficio, e deve contenere gli elementi di cui al precedente comma.

Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

4) Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari e/o extratributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto
I Commissari
F.TO Dott. Ernesto Bianca
F.TO Dott. Fabio COLAPINTO
F.TO Dott.ssa Carla FRAGOMENI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. Domenico STRANGES

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SETTORI
(art.49, D.lgs.267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
ordine alla Regolarità Tecnica

Si esprime parere Favorevole in ordine alla
copertura Finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO Dott.ssa Stefania Sgambellone

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO Dott.ssa Stefania Sgambellone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 574 Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno 05/12/13 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124, decreto legislativo 267 del 18/08/2000);
Sant'Ilario dello Jonio li 05/12/13

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Sig.ra Fera Caterina

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

Sant'Ilario dello Jonio li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. Domenico STRANGES

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, ai sensi dell'art.124, del D.Lgs. 267/2000, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 dello stesso decreto legislativo 267/2000

Data _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Sig.ra Fera Caterin

E' copia conforme

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Stranges